CAMERA DEI DEPUTATI N. 1318

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(MEDICI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Depositi di olii minerali presso i Magazzini generali ed i Depositi franchi

Seduta del 29 aprile 1964

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La lavorazione ed il deposito degli olii minerali grezzi e derivati sono soggetti al regime della concessione (articolo 4 e articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741).

Per i depositi di olii minerali inferiori a 200 metri cubi, la facoltà a rilasciare le concessioni è stata attribuita ai prefetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Fra gli obblighi a carico dei concessionari vi è quello di costituire una scorta intangibile di prodotti petroliferi (articoli 5-12 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741), la cui misura è stabilita nei singoli decreti di concessione.

Ai sensi dell'articolo 32 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, n. 1134, ai concessionari di depositi di prodotti derivati è fatto obbligo di tenere permanentemente una scorta, determinata dal Ministro per l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per le finanze, scorta che non può essere superiore al 30 per cento della capacità del deposito.

Per i Magazzini generali ed i Depositi franchi non è del tutto pacifico che essi siano tenuti all'osservanza del predetto obbligo, tenuto conto che essi detengono merce di proprietà di terzi, ed in via di transito, avendo per di più l'obbligo di restituire la merce depositata appena il depositante la richieda.

Infatti il regio decreto-legge 2 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, recante norme sull'ordinamento dei Magazzini generali, dispone fra l'altro (articolo 1, n. 1) che i Magazzini generali hanno per oggetto di « provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate, sia nazionali che estere, di qualsivoglia provenienza e destinazione, che vi sono depositate », mentre l'articolo 1771 del Codice civile fissa l'obbligo di restituire la merce appena

il depositante ne faccia richiesta od a semplice presentazione della fede di deposito unita alla nota di pegno (articolo 1793 del Codice civile).

I depositi franchi hanno gli stessi obblighi dei Magazzini generali, ma sono anche vincolati (articolo 4 del regio decreto di istituzione 17 marzo 1938, n. 726) alla determinazione del Ministro per le finanze, sentita la Camera di commercio, per quanto riguarda il periodo di durata della giacenza delle merci nei capannoni.

Senonché l'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, condiziona al rilascio della concessione l'impianto o la gestione di depositi, con o senza serbatoi, di olii minerali, di olii lubrificanti e di carburanti in genere, ad eccezione dei depositi delle Amministrazioni dello Stato (articolo 50 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303) e di quelli di modesta entità (fino a 10 metri cubi se destinati ad usi commerciali ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2018; e fino a 25 metri cubi se destinati ad usi privati agricoli ed industriali ai sensi dell'articolo 11 – secondo comma – del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741), per cui dovendo anche i Magazzini generali ed i Depositi franchi ottenere il rilascio della predetta concessione per i fini di cui al citato articolo 11, sussiste per gli stessi Magazzini e Depositi franchi l'obbligo di costituire le scorte nella misura indicata nei relativi decreti di concessione.

In applicazione di siffatta interpretazione nei singoli decreti di concessione è stata costantemente inserita, fra le altre, la clausola relativa all'obbligo, per il concessionario, di detenere una scorta intangibile di olii minerali pari al 30 per cento della capacità riconosciuta ai singoli depositi, in relazione al disposto dell'articolo 12, lettera *c*), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303.

Senonché da parte della categoria degli interessati è stata più volte sollecitata la soppressione della clausola predetta, per la considerazione che essi si trovano nella materiale e giuridica impossibilità di costituire la scorta di riserva degli olii minerali che essi detengono solo in via temporanea e per conto di terzi.

La richiesta non appare del tutto priva di fondamento atteso la indicata figura giuridica dei Magazzini generali e dei Depositi franchi, i quali si palesano quali soggetti depositari in via temporanea di merce da restituire a semplice richiesta onde gli stessi interessati per adempiere all'obbligo della scorta sarebbero costretti ad acquistare in proprio i prodotti petroliferi, a non voler poi considerare la circostanza che gli olii minerali depositati presso i Magazzini generali ed i Depositi sono di svariate qualità e di solito confezionati in fusti e lattine.

Onde risolvere in via definitiva la situazione che si è venuta a determinare, si è ritenuto opportuno predisporre un adeguato provvedimento legislativo, inteso ad esonerare gli enti predetti dall'obbligo della scorta previsto dagli articoli 12, lettera *c*), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, n. 1134.

Il provvedimento prevede la esenzione nei riguardi dei Magazzini generali e dei Depositi franchi dell'obbligo della costituzione della scorta per gli olii minerali che vengono immagazzinati temporaneamente e per conto di terzi, in riferimento ai soli Depositi regolarmente concessi per una capacità non superiore ai 200 metri cubi.

La imposizione del limite fino a 200 metri cubi consente di ricomprendere, nella quasi totalità, i depositi di olii minerali per i quali è rilasciata la concessione ai Magazzini generali ed ai Depositi franchi, dato che tali depositi non superano, nella maggioranza dei casi, la capacità di 200 metri cubi e impedisce che venga eluso l'obbligo di far luogo alla scorta di cui all'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, nel senso che si possa far luogo alla installazione di depositi di capacità maggiore a quella oggi esistente, consentendo ai depositanti di sottrarsi sostanzialmente all'adempimento del predetto obbligo con l'immagazzinare rilevanti quantitativi di propri prodotti, operando quindi in contrasto con le indicate disposizioni legislative poste a tutela specifica di particolari preminenti interessi pubblici.

L'articolo 2 prevede per i Depositi franchi il richiamo, ai fini della sicurezza, delle prescrizioni previste nei regolamenti interni di cui all'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con il regio decreto 17 giugno 1937, n. 856.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I Magazzini generali autorizzati al deposito di merci estere e nazionali, ai sensi del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, e successive modifiche ed integrazioni, non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta prevista dall'articolo 12, lettera *c*), del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e dell'articolo 32 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, per i depositi di prodotti petroliferi concessi ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, per una capacità non superiore a metri cubi 200 e per l'immagazzinamento, in via temporanea e per conto terzi, di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sia che il prodotto sia nazionalizzato o meno.

ART. 2.

Sono, altresì, esentati dall'osservanza dell'obbligo della costituzione della scorta di cui all'articolo 1 i Depositi franchi, istituiti ai sensi del regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, per i depositi di olii minerali concessi ai sensi delle disposizioni legislative di cui al comma precedente, fino alla capacità di metri cubi 200, destinati all'immagazzinamento di olii minerali e loro derivati anche in fusti, lattine e barattoli, sempre che l'immagazzinamento stesso sia consentito, ai fini della sicurezza, dai rispettivi regolamenti interni, previsti dall'articolo 16 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856.